

Principali ordinanze regionali adottate nelle prime fasi della pandemia

Tra le ordinanze adottate nelle prime fasi dell'epidemia si segnalano quelle della regione **Lombardia**, che ha previsto misure ancora più restrittive di quelle nazionali con l'ordinanza del [20 marzo che ha sospeso fino al 15 aprile cantieri edili, studi professionali, attività sportiva all'aperto](#).

Oltre alla Lombardia (v. inoltre [Ordinanza del 21 marzo 2020](#), come integrata dalle ordinanze [del 22 marzo](#) e del [23 marzo 2020](#)), anche il Piemonte ([Ordinanza del 21 marzo 2020](#)), la Valle D'Aosta ([Ordinanza 15.03.2020](#)), la Basilicata ([Ordinanza n. 10 del 22 marzo 2020](#)) e la Calabria ([Ordinanza del 15 marzo 2020](#)) hanno adottato ordinanze che pongono il divieto di entrata e di uscita dal territorio regionale, salvo limitatissime eccezioni.

Tra le ordinanze della regione **Lazio**, si segnala l'[Ordinanza del 17 aprile 2020](#) che prevede ulteriori misure per il contenimento della pandemia, con l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i soggetti ultrasessantacinquenni dal 15 settembre 2020 e fino al 31 gennaio 2021, salvo proroghe in relazione alla curva epidemica e per il personale medico e sanitario, anche volontario e l'[Ordinanza del 15 aprile 2020](#) che prevede lo spostamento all'interno del proprio comune o verso comune limitrofo per lo svolgimento in forma amatoriale di attività agricole e di conduzione di allevamenti di animali da cortile.

Con l'[Ordinanza n. 43 del 27 aprile 2020](#), la regione **Veneto** ha consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, fermo restando il divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di 1 metro, permettendo, tra l'altro, per i residenti sul territorio regionale, lo spostamento individuale per raggiungere le seconde case di proprietà al di fuori del comune di residenza.

La regione **Basilicata** con l'[Ordinanza del 29 aprile 2020](#) ha disposto che tutte le persone fisiche, anche se asintomatiche, provenienti da altre regioni o dall'estero, anche per soggiorno temporaneo, devono immediatamente comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale o al pediatra libera scelta ovvero al numero verde appositamente istituito dalla Regione con l'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni, presso l'abitazione, dimora o luogo di soggiorno indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.